



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI LATINA

*Sezione Lavoro*

in persona del giudice del lavoro Viola Montanari ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al numero 4124 nel ruolo generale dell'anno 2016 promossa da

[redacted], rappresentato e difeso dall'avv.to Tiziana Agostini

CONTRO

**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dal dirigente scolastico Luigi Orefice ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E RAGIONI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 15 dicembre 2016 la ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro premettendo:

- di essere docente di ruolo nella Scuola secondaria di 1° grado, in servizio presso l'I.C. "[redacted]"

[redacted] di [redacted]

- che in data 8.1.2016, a conclusione di una gravidanza gemellare, ha dato alla luce due bambini, [redacted];

- di avere presentato due distinte domande per potere usufruire del congedo parentale ex art. 32 del D.lgs. 151/2001 e art. 12 CCNL Comparto Scuola, dal 1.5.2016 al 31.5.2016 per il neonato [redacted] e dal 1.6/30.6.2016 per la piccola [redacted], con trattamento economico al 100%;

- che con decreto n. 80 del 13.5.2016 il dirigente Scolastico dell'IC [redacted] ha ritenuto che, avendo la ricorrente chiesto il congedo parentale ai sensi dei richiamati artt. 32 d.lgs. 151/2001 e 12 del CCNL, dal 1.5/30.5.2016 per [redacted] il periodo successivo richiesto anche per la figlia [redacted] non potesse essere retribuito per intero, ma solo in misura del 30%;

- che pertanto nei confronti della ricorrente è stato accertato un debito di € 1.200 che l'amministrazione scolastica sta recuperando con trattenute di € 199,91 mensili per 6 mesi.

Sulla scorta di tali premesse, ha concluso chiedendo l'accertamento del proprio diritto di godere di due periodi di astensione dal lavoro ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 151/2001 della durata di gg. 30, per ciascuno bambino, e quindi in totale gg. 60; ha altresì chiesto accertare e dichiarare che il trattamento economico spettante per entrambi i periodi di astensione è quello stabilito dalla citata norma, pari al 100% della retribuzione. Per l'effetto ha chiesto dichiararsi la illegittimità della trattenuta mensile pari a € 199,91, per sei mesi, in totale € 1.200 operata sul trattamento economico mensile; con condanna dell'amministrazione



resistente alla restituzione della somma di € 1.200 indebitamente trattenuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto perché infondato in fatto e in diritto.

La causa, istruita con la documentazione versata in atti, assegnata a questo Giudice in data 5 aprile 2019, è decisa all'odierna udienza mediante pubblica lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 429, comma I, c.p.c., pubblicamente letta e depositata in via telematica, viene redatta con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..

Occorre premettere che le circostanze di fatto poste a fondamento della vicenda sono pacifiche tra le parti oltre che documentali.

La vertenza ha ad oggetto esclusivamente il diritto della ricorrente ad usufruire del congedo parentale facoltativo con diritto alla retribuzione nella misura del 100% secondo quanto disposto dall'art. 12 del CCNL comparto scuola anche per il secondo figlio nato da parto gemellare.

In termini generali, l'istituto del congedo parentale è disciplinato dall'art. 32, co. 1, del T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma del quale: "1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: (33) ((35)) a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi,- b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2,- c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. (...)"

La soglia dei dodici anni di vita del bambino (rilevante nel caso di specie atteso che il figlio del ricorrente all'atto della domanda aveva compiuto dieci anni) è stata elevata dai precedenti 8 anni in forza del D.L.vo n. 80 del 15 giugno 2015.

Il trattamento economico del congedo parentale è invece disciplinato dal successivo art. 34, a mente del quale:

"Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al sesto anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso. (33) ((35)). 2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33. 3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta, fino all'ottavo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volta l'importo del trattamento minimo di pensione a

carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo. (33) ((35)). 4. L'indennità è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 22, comma 2, 5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. 6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6, e 7".

La disciplina normativa del congedo parentale è poi integrata dal CCNL del comparto scuola il cui art. 12, nel rimandare in via generale alle vigenti disposizioni sulla tutela della maternità, prevede tuttavia che, nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro di cui all'art. 32, co. 1 lett. A, T.U. cit. per le lavoratrici madri, o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per l'intero.

E' di tutta evidenza che l'art. 12 introduce una disciplina collettiva di comparto più favorevole rispetto a quella generale del T.U. in forza della quale i primi 30 giorni di congedo parentale sono sempre retribuiti al 100%, i restanti 5 mesi sono retribuiti con un'indennità pari al 30% della retribuzione mentre gli ulteriori 4 mesi (o 5 mesi) non sono retribuiti, sempre che tale periodo venga fruito dalla coppia nei primi tre anni di vita del bambino. Viene così valorizzata ai fini della pienezza della retribuzione la condizione inderogabile che si tratti solo dei primi 30 giorni di congedo.

E' noto che in via generale, la normazione collettiva - salvo casi peculiari e predeterminanti - non può derogare in peggio le previsioni di legge in ragione del criterio gerarchico delle fonti normative e quindi, per necessario corollario, le clausole dei contratti collettivi che si rivelassero peggiorative rispetto al trattamento minimo legale devono essere considerate nulle in virtù dell'articolo 1418, comma I, c.c. La norma di legge fissa quindi il trattamento minimo inderogabile a favore del lavoratore, mentre quella convenzionale può ampliare in senso migliorativo le soglie di tutela oppure disciplinare le materie riservate alla competenza della contrattazione collettiva o quelle che il legislatore ha deciso di non regolare.

E' ciò che accade appunto, nel caso di specie, con l'art. 12 del CCNL Scuola rispetto all'istituto del congedo parentale. Tale previsione collettiva va ad incidere sul dettato generale dell'art. 32 T.U. (come modificato nel 2015, secondo quanto già ricordato) con una disciplina di maggior favore.

E' stato chiarito che la finalità della fruizione del congedo parentale non è tanto quella di soddisfare le "esigenze puramente fisiologiche del minore ma, specificamente, intende appagare i suoi bisogni affettivi e relazionali onde realizzare il pieno sviluppo della sua personalità sin dal momento dell'ingresso nella famiglia" (Cass. 16207/2008).

In sostanza la scelta del legislatore è quella di garantire la presenza dei genitori accanto ai figli nei primi mesi di vita e tale garanzia non può dirsi concretamente realizzata se non attraverso il parallelo riconoscimento del trattamento economico corrispondente.

In caso di parto gemellare si deve quindi ritenere che il legislatore abbia scelto non solo di assicurare una duplicazione del congedo in ragione del maggior impegno dei genitori che debbono far fronte ai bisogni affettivi dei due figli ma anche di non pregiudicare, limitandolo, i benefici di carattere retributivo che garantiscono l'espletamento dell'attività genitoriale tutelata.

E' certamente veritiero che nel caso di parto gemellare il genitore, laddove usufruisca del congedo parentale, ha la possibilità di dedicare il suo tempo e le sue attenzioni,



congiuntamente e contemporaneamente ai gemelli, ma altrettanto è vero che un contesto familiare con la presenza contemporanea di più bambini in tenera età comporta (o può comportare) una pluralità di problematiche che magari non si verificherebbero nel caso di un unico figlio.

D'altra parte l'introduzione in sede di contrattazione collettiva di normative più favorevoli ai genitori-lavoratori anche dal punto di vista economico, con il riconoscimento del diritto alla pienezza della retribuzione perlomeno per il primo mese di astensione dal lavoro per congedo parentale (CCNL Comparto Scuola art. 12), rappresenta anche una forma di sostegno ed incentivazione di maternità e paternità in presenza degli inevitabili esborsi che il nucleo familiare deve sostenere per il bambino: è fin troppo evidente che tali spese si moltiplicano nel caso di parto gemellare ragione per la quale pare ragionevole, anche sotto questo aspetto, ritenere che il Legislatore non volesse penalizzare quei genitori che si vengono a trovare in detta situazione.

Né appare in qualche modo giustificabile, in assenza di specifiche indicazioni del Legislatore nella normativa che regola il settore o in sede di contrattazione collettiva, che i benefici che derivano dall'istituto del congedo parentale per i genitori (specie in un contesto normativo, come detto, di *favor* per la famiglia) possano essere applicati per il secondo gemello solo in parte, con immotivata esclusione di alcuni aspetti.

Una lettura diversa, oltre che contrastare con il precetto sancito dall'art. 31 della Costituzione (la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose), risulterebbe palesemente illogica. Infatti il mancato riconoscimento del beneficio richiesto, determinerebbe un'irragionevole situazione di disparità rispetto all'ipotesi in cui il genitore abbia un secondo figlio (magari a poca distanza dal primo), riconoscendosi in questo caso, senza dubbio, il vantaggio anche patrimoniale connesso al congedo parentale.

Le considerazioni che precedono comportano l'accoglimento della domanda attrice.

Si stima equa la compensazione delle spese di lite in ragione della natura interpretativa della questione trattata e della giurisprudenza di merito non concorde sul punto.

P.Q.M.

- accoglie il ricorso e per l'effetto accertato il diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'intera retribuzione per i primi 30 giorni di astensione usufruita nel quadro dell'istituto del congedo parentale anche per la seconda figlia nata da parto gemellare;

-dichiara illegittima la trattenuta mensile pari ad euro 199,91 per mesi sei operata sul trattamento economico mensile e condanna il MIUR, in persona del Ministro p.t., alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione;

- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Latina, 12 novembre 2019

Il Giudice  
Viola Montanari

